



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

Dipartimento
di **SCIENZE UMANE**

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN “SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE”

(Approvato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane del 13 Aprile 2016)

Anno Accademico 2016/2017

Laurea triennale	Scienze del servizio sociale <i>Social Work</i>
Classe	L-39 - Servizio Sociale
Dipartimento di riferimento	Dipartimento di Scienze Umane

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in conformità all'ordinamento didattico del Corso di laurea in Scienze del servizio sociale disciplinato dal Regolamento didattico di Ateneo (RDA), nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, gli obiettivi formativi, gli aspetti organizzativi e di funzionamento, nonché le attività di detto corso di studio, afferente al Dipartimento di Scienze Umane e agli altri Dipartimenti associati, per il conseguimento della laurea in *Scienze del servizio sociale* (Classe L-39 delle lauree universitarie).

2. Ai sensi del presente Regolamento, per Corso di studio s'intende il Corso di Laurea in Scienze del Servizio sociale (Classe L-39).

Art. 2 - Obiettivi formativi specifici e risultati di apprendimento attesi

1. Il Corso di laurea è volto alla formazione qualificata di assistenti sociali aventi le seguenti competenze, conoscenze e abilità:

- a) adeguata conoscenza delle discipline di base del servizio sociale;
- b) sicura padronanza dei metodi e delle tecniche proprie del servizio sociale;
- c) competenze pratiche e operative relative al rilevamento ed al trattamento di situazioni di disagio sociale, riferite sia ai singoli che a gruppi e comunità;
- d) buona capacità di inserimento in gruppi di lavoro;
- e) buona capacità di rapportare la prestazione di uno specifico servizio al generale contesto culturale, economico e sociale delle comunità;
- f) capacità di utilizzare efficacemente, in forma scritta ed orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza per lo scambio di informazioni generali;
- g) adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione, in generale e per quanto attiene ai diritti dei cittadini;
- h) capacità di contestualizzare, entro il quadro delle politiche sociali, le azioni di intervento sociale.

2. Il laureato in Scienze del servizio sociale deve pertanto dimostrare di aver raggiunto i seguenti risultati di apprendimento:

- a) conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*):
 - buona preparazione teorica e tecnico-metodologica, con particolare riguardo alle discipline necessarie all'analisi e alla comprensione delle realtà socio-assistenziali, socio-sanitarie, istituzionali e del terzo settore in cui verrà chiamato ad intervenire;
- b) conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*):
 - competenze adeguate alla valutazione delle differenti situazioni di disagio anche attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati;
 - promozione del benessere;
 - competenze necessarie per progettare, attuare e valutare interventi di servizio sociale personalizzati;
- c) autonomia di giudizio (*expressin gjudgements*):
 - capacità di analisi e valutazione critica dei contesti al fine di operare gli interventi più idonei;
- d) abilità comunicative (*communications kills*):
 - capacità di impiego di strumenti per la comunicazione e la gestione delle informazioni in ambito lavorativo e sociale;
 - capacità dialogiche ed argomentative pertinenti alla progettazione di azione sociale e individualizzata degli interventi di servizio sociale;
 - capacità comunicative interpersonali e di lavoro in *équipe*;
 - possesso, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'UE diversa dall'italiano;
- e) capacità di apprendere (*learnings kills*):

- capacità di assumere atteggiamenti riflessivi e critici sugli interventi e i progetti personalizzati e di azione sociale, nonché sulle proprie prassi organizzative, per sostenere processi di sviluppo professionale continui;
- adeguato possesso di metodologie di documentazione e monitoraggio finalizzate alla valutazione degli interventi di servizio sociale
- capacità di formulare buone pratiche e protocolli in collaborazione con gli assistenti sociali specialisti e altri operatori del settore.

Art. 2 - Specific educational objectives and expected learning results

1. The Degree Course is designed for the qualified education of social workers with the following skills, knowledge and abilities:

- a) adequate knowledge of the basic disciplines related to social service;
- b) thorough mastering of the methods and techniques relevant to social work;
- c) practical and operational skills for the survey and treatment of situations of social hardship, involving both individuals and groups and communities;
- d) good ability to participate in work groups;
- e) good ability to project the performance of a specific service onto the general cultural, economical and social context of the communities;
- f) the capacity to speak and write fluently in at least one European Union language, besides Italian, in the specific field of competence, for the exchange of general information;
- g) adequate skills and tools for communication and information management, in general, and for what pertains to the rights of citizens;
- h) the ability to contextualize, within the frame of social politics, the actions of social interventions.

2. The graduate in Social Work must prove to have achieved the following learning results:

- a) knowledge and understanding
 - good theoretical and technical-methodological preparation, particularly concerning the necessary disciplines for the analysis and comprehension of the social-assistential, institutional and third-sector realities wherein s/he will be called to intervene;
- b) Applying knowledge and understanding:
 - adequate skills for the analysis and interpretation of different situations of hardship, through the collection and elaboration of data;
 - promotion of well-being;
 - the necessary ability to plan, actuate and evaluate the customized interventions of social service.
- c) expressing judgements:
 - the ability to analyze and critically evaluate the contexts in order to intervene in the most suitable way;
- d) communication skills:
 - the ability to use communication tools and to manage information in the work environment;
 - dialogical and argumentative abilities and regarding what pertains the customized planning of social service interventions;
 - interpersonal communicational abilities and teamwork;
 - oral and written fluency in at least one EU language, besides Italian;
- e) learning skills:
 - the ability to assume reflexive and critical attitudes on the interventions and customized projects, as well as on one's own organizational procedures, to support processes of continuous professional development;

- an adequate mastering of the methods of documentation and monitoring of social service interventions, which enable them to participate in the formulation of “good practices” and protocols shared with other “specialized” social workers, and specific operators in the sector.

Art. 3 - Sbocchi professionali e occupazionali

1. Il corso prepara alla professione di assistente sociale. I laureati della classe potranno svolgere attività professionali in diversi ambiti, quali amministrazioni, enti, organizzazioni pubbliche nazionali, sovranazionali e internazionali; organizzazioni non governative e del terzo settore, organizzazioni private nazionali e multinazionali. Tali attività saranno svolte in diverse aree: di aiuto nei processi di inclusione sociale, preventivo-promozionali, organizzative, didattico-formative e di ricerca.

2. Gli assistenti sociali in possesso della laurea triennale potranno trovare occupazione in:

- a) servizi degli enti locali o del privato sociale;
- b) servizi di aziende sanitarie locali quali consultori familiari, SER.D, servizi per disabili, servizi per la salute mentale, etc.
- c) uffici del servizio sociale per la giustizia minorile (U.S.S.M.);
- d) ufficio di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.);
- e) aziende di servizi residenziali e non, per anziani e disabili (ex IPAB);
- f) uffici di coordinamento e progettazione (di Comuni e di Aziende sanitarie locali);
- g) aziende ospedaliere.

Art. 3 - Careers

1. Graduates from this class will be able to carry out professional activities in different ambits, such as homeland and multinational private organizations; administrations, bodies, national, super-national and international public organizations; non-governmental organizations, third sector and companies.

2. These activities will be carried out in different areas: to help in processes of social inclusion, prevention and promotion, organization, teaching and educating, and research.

2) The social workers with a three-year degree will be able to start a career in:

- a) services of local Administration or social private sector;
- b) Family advice bureaux, “SERT”, services for disabled people;
- c) Social Service Offices of the Ministry of Justice;
- d) Social Service Centres of the Ministry of Justice;
- Foster Care Offices (activated by Local Bodies);
- Offices of coordination and planning (in Town-Halls and Local Health Centres).

Art. 4 - Accesso a studi ulteriori

1. I laureati in Scienze del servizio sociale di cui all’art. 1 accedono al *Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale in Ambiti Complessi* (LM-87), istituito e attivato nell’Università degli Studi di Verona, senza alcun debito formativo. Possono accedere anche ad altri Corsi di Laurea Magistrale (LM), in specie della classe LM-87, attivati in altri Atenei, ai Master di I livello e ai Corsi di perfezionamento universitari, secondo la vigente normativa in materia.

Art. 5 - Accesso programmato al Corso di studio

1. Il Collegio didattico del Corso di studio (d’ora innanzi, Collegio didattico) per quanto di competenza, indica annualmente il numero massimo degli studenti da immatricolare al primo anno di corso e da iscrivere agli anni successivi, tenuto conto dei seguenti parametri:

- a) posti nelle aule;
- b) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica;
- c) personale docente;

- d) personale tecnico;
- e) servizi di assistenza e tutorato;
- f) numero dei tirocini attivabili presso strutture esterne.

2. Il Collegio didattico, valutati gli esiti delle prove di ammissione svolte in precedenza e sentita la Commissione didattica di cui al successivo art. 13, formula annualmente, in tempo utile, i criteri per la predisposizione del test di ammissione degli studenti da immatricolare al primo anno di corso.

3. Il Collegio didattico può predisporre un test facoltativo di orientamento, preliminare al test di ammissione.

4. Le iscrizioni degli studenti già iscritti, compresi quelli fuori corso, agli anni successivi del Corso di studio, avvengono su domanda degli stessi, secondo quanto stabilito dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 6 - Requisiti di ammissione al Corso di studio

1. Sono requisiti di ammissione al Corso di studio i titoli previsti dalla vigente normativa, come specificato nell'art. 6, comma 1, del D.M. n. 270/2004 e nell'art. 18 del RDA.

2. È prevista la valutazione della preparazione iniziale dello studente, attraverso l'analisi del *curriculum studiorum*, nonché della documentazione ad esso relativa, reputata necessaria ai fini della valutazione stessa.

3. Sono richieste, inoltre, come necessarie per il percorso di studio proposto, capacità di comprensione di testi e argomentazioni che saranno verificate attraverso il test di ammissione di cui all'articolo precedente.

4. In caso di verifica negativa delle conoscenze richieste per l'accesso al Corso di studio, il Collegio didattico stesso può consentire, entro il numero stabilito annualmente, l'ammissione di studenti con debito formativo, indicando quali attività essi dovranno frequentare, in tutto o in parte, per integrare le proprie conoscenze.

5. Possono essere previsti corsi propedeutici introduttivi alle discipline di base rivolti, in maniera specifica, agli studenti provenienti da scuole superiori con indirizzi non liceali.

6. Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il primo anno di corso; le prove di valutazione necessarie a verificare l'apprendimento delle conoscenze acquisite attraverso le attività formative integrative vengono determinate dai rispettivi docenti e responsabili, in conformità al presente Regolamento e al RDA. Il superamento di tali prove di valutazione è propedeutico all'iscrizione al secondo anno di corso.

Art. 6a - Prova dei saperi minimi. Durante il primo anno di corso, lo studente dovrà superare la prova di verifica dei saperi minimi. Consisterà nella soluzione di 20 quesiti a risposta multipla su argomenti di verifica della capacità di comprensione di testi e delle abilità logiche. La prova si riterrà superata al raggiungimento del punteggio di 11/20. Il mancato superamento della prova comporta un debito formativo aggiuntivo da superare entro il primo anno di corso. L'iscrizione al II anno è subordinata al superamento della prova dei saperi minimi.

Art. 6b - Riconoscimento di attività esterne. Attività di interesse culturale o professionale, esercitate o frequentate dallo studente al di fuori del curriculum di studi (ad es. soggiorni di lavoro all'estero, volontariato, convegni, seminari, etc.) possono essere riconosciute in termini di CFU previa presentazione di domanda al Presidente del CDS, per un massimo di 12. Il numero di CFU per ore di impegno in queste attività è stabilito di norma nei termini previsti dall'art.16.

Art. 7 - Ammissione a singoli insegnamenti e ad altre attività formative del Corso di studio

1. In conformità ai Regolamenti di Ateneo, i possessori di diploma di scuola superiore e i laureati di primo e secondo livello, che non siano iscritti a nessun Corso di studio dell'Ateneo, previo parere favorevole del Collegio didattico, possono essere ammessi a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti e altre attività formative svolti nel Corso di studio e a sostenere le relative prove di valutazione del profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'assolvimento

agli obblighi di frequenza imposti dal presente Regolamento, nonché dell'indicazione dei CFU conseguiti.

2. È possibile iscriversi a corsi singoli per il massimo di CFU previsti dal Regolamento di Ateneo per gli Studenti.

3. L'inottemperanza agli obblighi di frequenza comporta il divieto di iscrizione alle prove di valutazione del profitto e l'annullamento degli esami effettuati o verbalizzati in violazione degli stessi.

Art. 8 - Passaggi da altri Corsi di studio e trasferimenti da altre Università

1. Il Collegio didattico, ai sensi del RDA, previa verifica dei programmi degli insegnamenti e delle unità logistiche seguite dagli studenti che chiedono il passaggio al Corso di studio da altri Corsi di studio, ovvero il trasferimento da altre Università, anche straniera, delibera, per quanto di competenza, in ordine al loro accesso, tenuto conto dei limiti numerici imposti dalle disposizioni concernenti l'accesso programmato al Corso di studio.

2. Il Collegio didattico, effettuata la verifica indicata nel comma 1, provvede, per quanto di competenza, al riconoscimento dei crediti acquisiti in altro Corso di studio dell'Università degli Studi di Verona, o in altro Corso di studio di altro Ateneo, deliberando entro 45 giorni dalla trasmissione della richiesta di riconoscimento, specificando, se necessario, quali corsi di insegnamento, unità logistiche, esercitazioni pratiche, seminari, attività di laboratorio e tirocinio lo studente deve frequentare, in tutto o in parte, per integrare le proprie conoscenze.

3. Le prove di valutazione necessarie a verificare l'apprendimento delle conoscenze acquisite attraverso le attività indicate al comma precedente vengono determinate dai rispettivi docenti e responsabili, in conformità al presente Regolamento e ai Regolamenti di Ateneo. Tali prove devono essere sostenute nel rispetto delle propedeuticità previste dal presente Regolamento.

Art. 9 - Riconoscimento di studi e di titoli di studio conseguiti all'estero

1. Il Collegio didattico, ai sensi del RDA, per quanto di competenza, formula proposte e delibera sul riconoscimento degli studi e dei titoli di studio conseguiti all'estero.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio ai Regolamenti di Ateneo.

Art. 10 - Iscrizione di studenti impegnati a tempo parziale

1. Lo studente che non abbia la piena disponibilità del proprio tempo, per giustificate ragioni di lavoro, familiari, di salute o per altri validi motivi, può concordare, all'atto dell'immatricolazione, un percorso formativo con un numero di crediti (CFU) pari a trenta per ogni anno.

2. Possono fruire del regime di studi a tempo parziale (*part-time*) tutti gli studenti che presentino domanda entro il 1° settembre di ogni anno.

3. Lo studente mantiene lo *status* di studente *part-time* sino a sua richiesta specifica di ripristino del regime di studi a tempo pieno (*full-time*), da presentarsi entro il 1° settembre di ogni anno.

4. Il regime di studi *part-time* disciplina esclusivamente la durata della carriera universitaria e i relativi oneri economici, permettendo allo studente di conseguire il titolo di studio, senza entrare nella condizione di fuori corso.

Pertanto due anni *part-time* gli verranno formalmente conteggiati come un solo anno.

5. A fronte di un cambiamento della condizione dello studente, è comunque consentito il passaggio dal regime di studi *part-time* al regime *full-time* e viceversa, presentando apposita richiesta entro il 1° settembre di ogni anno. Non è consentito richiedere cambi di regime da *part-time* a *full-time* e viceversa durante l'anno accademico.

6. Le richieste di ripristino del regime di studi *full-time* vengono valutate dal Collegio didattico, per verificare la situazione dello studente e stabilire se il passaggio possa avvenire immediatamente oppure se il recupero dei CFU non acquisiti durante l'impegno *part-time*, debba avvenire nel nuovo

anno accademico. In questo caso l'iscrizione al regime di studi *full-time* avverrebbe a partire dall'anno accademico successivo.

7. Lo studente impegnato a tempo parziale è comunque soggetto all'obbligo di frequenza alle lezioni e alle altre attività formative, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

8. Il Collegio didattico, verificati il numero e le singole situazioni degli studenti che richiedono il passaggio al regime di studi *part-time*, valuta l'opportunità di introdurre apposite modalità organizzative delle attività formative per detti studenti.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento in ordine al regime di studi *part-time*, si fa rinvio ai Regolamenti di Ateneo.

Art. 11 - Elenco dei docenti del Corso di studio

1. Ai sensi dell'art. 1, comma, 9, del D.M. 16 marzo 2007, vengono elencati nell'Allegato 2, in ordine alfabetico, i docenti del Corso di laurea in Scienze del servizio sociale, con l'indicazione, accanto ai singoli nominativi, del loro inquadramento nei rispettivi settori scientifico-disciplinari, se di ruolo presso l'Ateneo. L'elenco sarà aggiornato annualmente.

Art. 12 - Commissione didattica

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 9, del RDA, il Collegio didattico, su proposta del suo Presidente, istituisce una Commissione didattica istruttoria per l'ammissione, l'accreditamento e la carriera degli studenti, formata da tre componenti, fra i quali un delegato del Presidente del Collegio didattico, che la coordina.

2. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente del Collegio didattico. La Commissione, all'occorrenza, può avvalersi di esperti. La sostituzione di uno o più componenti avviene nel rispetto della procedura descritta nel comma precedente.

3. La Commissione esercita esclusivamente funzioni istruttorie, in conformità ai Regolamenti di Ateneo e al presente Regolamento. Si occupa, in particolare:

a) dell'analisi del *curriculum studiorum*, ai fini della valutazione della preparazione iniziale degli studenti che chiedono l'ammissione al Corso di studio;

b) del riconoscimento, agli studenti che chiedono l'ammissione al Corso di studio, di studi e di titoli di studio conseguiti all'estero;

c) del riconoscimento, agli studenti che chiedono il passaggio al Corso di studio da altri Corsi di studio ovvero il trasferimento da altre Università anche straniere, oppure che siano decaduti e intendano iscriversi *ex novo*, di crediti (CFU) già acquisiti;

d) del riconoscimento, agli studenti iscritti secondo i precedenti ordinamenti didattici, di CFU già acquisiti;

e) delle richieste di ammissione a singoli insegnamenti e attività formative, ai fini della formulazione, da parte del Collegio didattico, del prescritto parere vincolante;

f) delle richieste di ripristino del regime di studi *full-time*, per verificare la situazione dello studente e stabilire il passaggio immediato, ovvero il recupero nel nuovo anno accademico dei CFU non acquisiti durante l'impegno *part-time*;

g) della coerenza, ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. a), del D.M. n. 270 del 2004, delle attività formative autonomamente scelte dallo studente con il progetto formativo risultante dal piano degli studi individuale presentato, al fine di formulare eventuali osservazioni in merito;

h) del riconoscimento, secondo i criteri predeterminati annualmente dal Collegio didattico, come CFU, nell'ambito delle attività formative a scelta dello studente, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della vigente normativa in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università degli Studi di Verona o qualunque altra Università italiana o straniera convenzionata.

Art. 13- Commissione per le attività formative di orientamento e di tutorato.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 9, del RDA, il Collegio didattico, su proposta del suo Presidente, sentiti i rappresentanti degli studenti, istituisce una Commissione docenti-studenti, fra cui un delegato del Presidente del Collegio didattico, che la coordina, uno o più docenti e uno o più rappresentanti e degli studenti.
2. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente del Collegio didattico. La sostituzione di uno o più componenti avviene nel rispetto della procedura descritta nel comma precedente.
3. La Commissione contribuisce a facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative, di orientamento e di tutorato.
4. La Commissione si riunisce, di norma, almeno una volta all'anno, prima dell'inizio dell'anno accademico, e comunque in tempo utile per far sì che le sue eventuali proposte alle strutture didattiche competenti possano essere prese in considerazione.
5. La Commissione esercita esclusivamente funzioni istruttorie, in conformità ai Regolamenti di Ateneo.

Art. 14 - Commissioni per la valutazione del profitto degli studenti

1. Per la valutazione del profitto degli studenti, il Presidente del Collegio didattico, su proposta dei titolari degli insegnamenti, nomina apposite commissioni, di norma all'inizio di ogni anno accademico o di ogni semestre.
2. Le commissioni di cui al precedente comma vengono costituite in conformità al RDA e dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto per i singoli insegnamenti. Il voto minimo per il superamento delle prove è 18/30; quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti, può essere concessa, all'unanimità, la lode.

Art. 15 - Commissioni per la valutazione della prova finale e criteri orientativi

1. La Commissione che procede alla valutazione della prova finale, alla proclamazione del risultato e al conferimento del titolo di studio è formata da almeno 5 docenti, nominati dal Presidente del Collegio didattico.
2. La Commissione dispone di centodieci punti, qualunque sia il numero dei componenti. Il voto minimo per il superamento della prova finale è di 66/110; quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti, all'unanimità, può essere concessa la lode.
3. Nell'assegnazione del voto della prova finale la commissione competente, valutato il *curriculum* del candidato, si atterrà ai seguenti criteri, attribuendo:
 - a) fino a 8 punti per la dissertazione;
 - b) 1 punto per la partecipazione al programma Socrates-Erasmus.
 - c) da 1 a 4 punti per il tirocinio (v.art.26 comma 5).

Art. 16 - Modalità di svolgimento della didattica e rapporto crediti/ore

1. Nell'ambito del Corso di studio, sono stabilite quattro tipologie di attività didattica:
 - a) *lezioni*, comportanti 6 ore per CFU e 19 ore di impegno personale dello studente;
 - b) *esercitazioni e laboratori*, comportanti 12 ore per CFU e 13 ore di impegno personale dello studente;
 - c) *formazione professionale con guida del docente per piccoli gruppi*, comportante 20 ore per CFU e 5 ore di impegno personale dello studente;
 - d) *stage e tirocini professionali*, comportanti 25 ore per CFU, senza ulteriore impegno dello studente.

Art. 17 - Crediti formativi universitari per il conseguimento della laurea

1. Per conseguire la Laurea in Scienze del servizio sociale, lo studente deve aver acquisito 180 CFU.

Art. 18 - Manifesto annuale degli studi e Guida dello studente

1. Il Collegio didattico, in conformità all'art. 16 del RDA, per le parti di competenza, predispone annualmente il manifesto degli studi relativo al successivo anno accademico, da proporre in tempo utile al Consiglio del Dipartimento di riferimento e ai Consigli dei Dipartimenti associati; in esso vengono specificati tutti gli elementi richiesti dai Regolamenti di Ateneo.

2. Il Collegio didattico individua annualmente le informazioni da inserire nella *Guida al piano didattico* relativa al successivo anno accademico, in conformità al RDA e nel rispetto dei requisiti e degli indicatori di trasparenza richiesti. Essa contiene, in particolare:

- a) il testo aggiornato del presente Regolamento didattico;
- b) l'elenco e il calendario-orario dei corsi di insegnamento e delle altre attività formative, ripartiti per ogni anno del Corso di studio;
- c) il programma dei corsi di insegnamento e delle altre attività formative;
- d) le indicazioni bibliografiche e documentarie ritenute essenziali dai docenti, relative a ciascun corso di insegnamento e alle altre attività formative;
- e) il calendario e l'orario delle prove di valutazione del profitto e delle prove finali;
- f) i nominativi dei docenti e dei loro collaboratori, nonché i loro recapiti presso la struttura didattica di appartenenza;
- g) l'orario e le modalità di ricevimento degli studenti da parte dei docenti;
- h) i nominativi dei rappresentanti degli studenti e i loro recapiti istituzionali;
- i) l'indicazione degli uffici, dei servizi e degli organi appartenenti alla struttura didattica, nonché la loro composizione;
- l) l'indicazione degli orari di apertura degli uffici e dei servizi della struttura didattica e i recapiti, presso la stessa, dei responsabili;
- m) la localizzazione della sede della struttura didattica, nell'ambito della città di Verona, e l'indicazione dei mezzi pubblici per raggiungerla.

Art. 19 - Programmazione didattica

1. Il Collegio didattico, valutati gli esiti della programmazione didattica del precedente anno accademico, sentiti i docenti di ruolo impegnati nelle attività formative del Corso di studio, nel rispetto delle norme giuridiche che li concernono e del principio che impone il loro pieno utilizzo, considerato il rapporto tempo-docenza stabilito dalla vigente normativa, formula al Dipartimento di riferimento e ai Dipartimenti associati, entro il termine annualmente stabilito dagli organi competenti, le proposte riguardanti le attività formative da svolgersi nel Corso di studio per il successivo anno accademico.

2. Il Collegio didattico, ai sensi del RDA, considerati i compiti formativi e organizzativi affidati a tutti i docenti operanti nel corso di studio, ivi compresa l'assegnazione agli studenti degli argomenti per lo svolgimento della prova finale, determina l'equilibrata distribuzione delle attività formative.

3. I programmi e le modalità di svolgimento delle attività formative, e la loro articolazione secondo le varie forme possibili di svolgimento della didattica, saranno predisposti prima dell'inizio di ogni anno accademico e resi pubblici con le modalità previste dal RDA e dal presente Regolamento.

Art. 20 - Piano degli studi

1. Ai sensi del RDA, sono di seguito elencati, anche in lingua inglese, i corsi di insegnamento e le altre attività formative necessarie per il conseguimento della Laurea in Scienze del servizio sociale, con l'indicazione:

- a) della loro ripartizione nel triennio del Corso di studio;

- b) dei corrispondenti settori scientifico-disciplinari di riferimento;
 - c) degli ambiti di appartenenza;
 - d) delle tipologie di riferimento;
 - e) della loro natura e qualificazione (come attività vincolata o a scelta dello studente);
 - f) del numero di CFU rispettivamente assegnato;
 - g) dell'eventuale svolgimento in unità logistiche;
 - h) del numero complessivo dei CFU per ogni anno di corso;
 - i) del numero complessivo dei CFU attribuito ai corsi di insegnamento a scelta dello studente.
- 2.** I corsi d'insegnamento svolti nel triennio del Corso di studio (CFU 180) sono indicati nell'Allegato 1.
- 3.** Sono attività formative a scelta dello studente tutti i corsi di insegnamento e le attività formative il cui svolgimento avvenga nei Corsi di studio dell'Università degli Studi di Verona, al fine di conseguire 12 CFU complessivi, che, ripartiti nel triennio secondo quanto disposto nei precedenti commi, corrispondono ad un solo esame di profitto.
- 4.** Il numero complessivo dei CFU, attribuiti ai corsi di insegnamento e alle altre attività formative per l'intero triennio del Corso di studio, che lo studente deve acquisire e che deve risultare dal piano degli studi individuale, deve comunque essere pari a 180. Lo studente, pertanto, oltre ai 174 CFU che risultano dagli elenchi dei corsi di insegnamento e delle altre attività formative di cui ai precedenti commi, è tenuto ad acquisire anche 6 CFU per la prova finale, attenendosi, a tal fine, alle specifiche disposizioni del presente Regolamento.

Art. 21 - Piano degli studi individuale

1. Il Collegio didattico, per quanto di competenza, valuta la coerenza, ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. a), del D.M. n. 270 del 2004, delle attività formative autonomamente scelte dallo studente con gli obiettivi formativi del Corso di studio e formula eventuali osservazioni in merito, in particolare circa l'ordine di svolgimento delle relative prove di valutazione.

Art. 22 - Disposizioni particolari su insegnamenti, attività formative e relativi CFU

- 1.** Lo studente non può reiterare gli insegnamenti e le attività formative risultanti dal piano degli studi di cui all'Allegato 1.
- 2.** Le competenze informatiche, acquisite attraverso corsi di insegnamento e attività formative a scelta dello studente, vengono riconosciute, per il conseguimento della Laurea in Scienze del servizio sociale, per un massimo di 3 CFU.
- 3.** Il tirocinio, acquisito attraverso attività formative esterne a scelta dello studente, viene riconosciuto, per il conseguimento della Laurea in Scienze del servizio sociale, per un massimo di 4 CFU.
- 4.** Le conoscenze linguistiche, acquisite attraverso corsi di insegnamento e altre attività formative a scelta dello studente, vengono riconosciute, per il conseguimento della Laurea in Scienze del servizio sociale, per un massimo di 6 CFU.
- 5.** Per la partecipazione a seminari, convegni e corsi vengono riconosciuti, per il conseguimento della Laurea in Scienze del servizio sociale, un massimo di 3 CFU.
- 6.** Per le attività formative esterne di varia natura, vengono riconosciuti, per il conseguimento della Laurea in Scienze del servizio sociale, un massimo di 2 CFU.
- 7.** Il Collegio didattico, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.M. n. 270 del 2004, per quanto di competenza e ove possibile, può riconoscere, secondo criteri predeterminati annualmente, come CFU, nell'ambito delle attività formative a scelta dello studente, conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della vigente normativa in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università degli Studi di Verona o qualunque altra Università italiana o straniera convenzionata.

8. I CFU acquisiti a seguito di prove di valutazione del profitto sostenute con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso formativo, che porta al conseguimento della Laurea in Scienze del servizio sociale, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

Art. 23–Propedeuticità

1. Nell'Allegato 3 sono indicate le propedeuticità riguardanti le attività formative.
2. Il Collegio didattico, su iniziativa del docente di un'attività formativa successiva, delibera in merito all'introduzione ed eliminazione delle propedeuticità, formulando le eventuali proposte di variazione del presente Regolamento, ai sensi del RDA, entro il mese di febbraio di ogni anno.
3. Il mancato rispetto delle propedeuticità disposte dal presente Regolamento comporta l'annullamento delle prove di valutazione del profitto effettuate o verbalizzate in violazione delle stesse.

Art. 24 - Insegnamenti integrati o articolati in unità logistiche

1. Tutti gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale e possono articolarsi, previa deliberazione del Collegio didattico, in due o più unità logistiche.
2. Gli insegnamenti integrati o articolati in unità logistiche, affidati a più docenti, di cui almeno uno di ruolo nelle Università, vengono coordinati dal docente più elevato in ruolo, con preferenza per il docente appartenente al Dipartimento di riferimento o ai Dipartimenti associati; a parità di ruolo e appartenenza, dal docente più anziano in ruolo;
3. Gli insegnamenti integrati o articolati in più unità logistiche affidate esclusivamente a docenti non di ruolo nelle Università vengono coordinati dal docente più anziano per età, o indicato dal Collegio didattico.

Art. 25 - Obblighi di frequenza

1. Lo studente è obbligato a essere presente alle lezioni dei corsi di insegnamento inseriti nel piano degli studi individuale per almeno 2/3 delle ore di lezione effettivamente svolte.
2. I singoli docenti sono responsabili dell'accertamento della frequenza alle proprie lezioni e si avvalgono dei competenti Uffici di segreteria per la predisposizione della documentazione necessaria, comprese attestazioni e certificazioni.
3. I competenti Uffici della Segreteria studenti, accertata l'ottemperanza agli obblighi di frequenza in base alla documentazione fornita in tempo utile dalla Segreteria didattica del Corso di studio, consentono o vietano l'iscrizione alle prove di valutazione del profitto secondo le vigenti procedure informatizzate. L'inottemperanza agli obblighi di frequenza imposti dal presente Regolamento comporta l'annullamento delle prove di valutazione del profitto effettuate o verbalizzate in violazione degli stessi.
4. Per le attività formative esterne al Corso di studio, ad eccezione di quelle a libera scelta, lo studente è tenuto a presentare ai competenti Uffici di segreteria della struttura didattica di appartenenza apposite attestazioni e/o certificazioni di frequenza, rilasciate dai docenti responsabili di tali attività, secondo modelli appositamente predisposti dagli stessi Uffici di segreteria.
5. Il Collegio didattico, per quanto di competenza, su proposta dei docenti interessati, determina l'eventuale obbligatorietà di altre attività formative connesse allo svolgimento di corsi di insegnamento, quali esercitazioni pratiche, laboratori e seminari.
6. Il Collegio didattico, in deroga alle disposizioni del presente articolo, può consentire a studenti che si trovino in particolari condizioni, in specie se disabili, lavoratori o impegnati in organismi collegiali dell'Università degli Studi di Verona, di non ottemperare in parte all'obbligo di frequenza

alle lezioni e alle altre attività formative integrative, predisponendo in alternativa, ove possibile, forme di assistenza e tutorato, anche a distanza, nonché supporti telematici, multimediali e materiali didattici interattivi.

Art. 26 - Attività di tirocinio

1. Le attività di tirocinio degli studenti si svolgono presso strutture esterne, convenzionate con l'Università degli Studi di Verona ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

2. Nelle strutture esterne gli studenti svolgono le attività di tirocinio sotto la responsabilità di un assistente sociale (*Tutor-supervisore*), appartenente a dette strutture, coordinato a sua volta dal responsabile del tirocinio presso il Corso di Studio. In assenza di un assistente sociale, operante nella struttura esterna, il Collegio didattico, per quanto di competenza, decide, su proposta dei responsabili del tirocinio, in ordine alle condizioni per l'effettuazione o la prosecuzione delle attività di tirocinio degli studenti interessati.

3. Le attività di tirocinio sono obbligatorie per almeno 450 ore. Il Collegio didattico, in deroga alle disposizioni del presente articolo, può consentire a studenti che si trovino in particolari condizioni, in specie se disabili, lavoratori o impegnati in organismi collegiali dell'Università degli Studi di Verona, di non ottemperare in parte all'obbligo di frequenza alle attività di tirocinio, predisponendo forme alternative di tirocinio, anche tramite supporti telematici e multimediali interattivi.

4. I responsabili delle attività di tirocinio presso il Corso di Studio, anche avvalendosi di appositi collaboratori o tutori esterni, accertano la presenza degli studenti presso le rispettive strutture. A tal fine utilizzano un apposito libretto di frequenza per ciascuno studente.

5. Al termine dell'attività di tirocinio, lo studente deve presentare una relazione scritta al responsabile di tale attività presso il Corso di Studio. Lo studente elabora la relazione scritta, controfirmata dal *Tutor-supervisore*. La relazione finale viene valutata dal responsabile del tirocinio presso il Corso di Studio e deve tenere conto degli obiettivi prefissati dal Collegio didattico. La valutazione viene attribuita al tirocinio nel seguente modo: sufficiente = 1; discreto = 2; buono = 3; eccellente = 4 e verrà aggiunta alla media dei voti del curriculum al momento della discussione della tesi.

6. Gli Uffici della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti predispongono la documentazione necessaria allo svolgimento delle attività di tirocinio, comprese attestazioni e certificazioni.

Art. 27 - Calendario didattico, orario delle lezioni e relativi obblighi dei docenti

1. Il periodo ordinario per lo svolgimento delle attività formative inizia, di norma, per ciascun anno accademico, il 1° ottobre, nel rispetto del calendario di Ateneo stabilito annualmente dal Senato Accademico.

2. Il Collegio didattico, considerate le esigenze di funzionalità dei percorsi didattici di propria competenza, sentiti i rappresentanti degli studenti al fine di verificare un'adeguata ripartizione dei tempi di frequenza e di studio, formula al Dipartimento di riferimento e ai Dipartimenti associati le proposte per lo svolgimento delle attività formative.

3. Il Presidente del Collegio didattico, ai sensi del RDA, sentiti i docenti interessati, tenuto conto delle esigenze di funzionalità del complessivo percorso didattico e verificata l'adeguata ripartizione dei tempi di frequenza e di studio, predispone il calendario delle lezioni e delle altre attività formative.

4. L'orario delle lezioni viene reso noto con la pubblicazione nella *Guida al piano didattico* del Corso di studio almeno 30 giorni prima dell'inizio dei singoli corsi di insegnamento e delle altre attività formative.

5. Ciascun docente è tenuto a indicare le proprie attività didattiche e formative negli appositi registri, attenendosi alle ulteriori disposizioni del RDA.

6. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, i docenti sono tenuti ad informare tempestivamente gli studenti e il Presidente del Collegio didattico, tramite gli Uffici di segreteria

della struttura didattica, e a comunicare ai medesimi, nel contempo, il giorno e l'ora nei quali la lezione sarà recuperata.

7. Previa autorizzazione del Presidente Collegio didattico, i docenti possono modificare le ore delle attività formative programmate, per recuperare lezioni non tenute, per sostituire docenti assenti o impediti, o per fare fronte ad impegni accademici sopravvenuti. Ulteriori deroghe, riferite ad interi periodi di attività didattica, possono essere autorizzate soltanto dal Collegio didattico, previa verifica delle conseguenze sulla ripartizione dei tempi di frequenza e di studio.

Art. 28- Calendario didattico e orario delle attività formative integrative

1. Il calendario e l'orario delle esercitazioni pratiche, dei seminari e di ogni altra attività formativa integrativa, devono essere comunicati dai docenti titolari dei corsi di insegnamento, almeno 40 giorni prima dell'inizio delle rispettive attività, al Presidente del Collegio didattico, che, accertata la compatibilità con il calendario didattico e l'orario delle lezioni e delle altre attività formative, li rende noti con la pubblicazione nella *Guida al piano didattico* almeno 30 giorni prima dell'inizio delle rispettive attività.

Art. 29- Orario di ricevimento degli studenti e modalità di ricevimento a distanza

1. In conformità al RDA, i docenti sono tenuti ad assicurare un minimo di due ore settimanali per il ricevimento degli studenti, secondo un calendario predisposto annualmente, prima dell'inizio dell'anno accademico, dagli Uffici di segreteria della struttura didattica, approvato dal Presidente del Collegio didattico e reso noto agli studenti mediante pubblicazione nella *Guida al piano didattico* del Corso di studio.

2. Durante i periodi che dedicano alle lezioni e agli esami, i docenti, di norma, ricevono gli studenti di persona. Qualora ciò non sia possibile e/o al di fuori di tali periodi, essi possono indicare agli studenti modalità di ricevimento a distanza, avvalendosi di mezzi di comunicazione telefonici, telematici e multimediali.

Art. 30 - Prove di valutazione del profitto degli studenti

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di valutazione del profitto soggetta a registrazione previsti per il Corso di studio possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi corsi di insegnamento. Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di valutazione per i quali possieda l'attestazione di frequenza, ove richiesta, che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità. Gli esami sostenuti entro il mese di febbraio dell'anno accademico successivo, se pertinenti all'anno accademico precedente, non richiedono reinscrizione al nuovo anno accademico.

2. In conformità al RDA, le prove di valutazione del profitto devono accertare la maturità culturale e la preparazione del candidato e devono comunque rispettare il programma ufficiale del corso di insegnamento e delle altre attività formative.

3. Per essere ammesso a sostenere le prove di valutazione, lo studente deve ottemperare a quanto disposto in merito dai Regolamenti di Ateneo e deve altresì presentare al docente, ove richiesto, le attestazioni di frequenza ai corsi e alle altre attività formative.

4. Gli esami di profitto, e ogni altro tipo di valutazione del profitto, possono essere orali, scritti o pratici e articolarsi in più prove.

5. Gli esami di profitto concernenti i corsi integrati e gli insegnamenti articolati in unità logistiche possono svolgersi in un'unica prova o articolarsi in più prove. Ai fini della verbalizzazione del voto conseguito dal candidato, che deve essere unico sia per i corsi integrati che per gli insegnamenti articolati in unità logistiche, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del RDA, viene costituita una commissione comprendente tutti i docenti degli insegnamenti facenti parte del corso integrato o delle unità logistiche in cui si articola l'insegnamento. Essa è presieduta dal docente coordinatore

del corso integrato o dell'insegnamento articolato in unità logistiche, competente ad attribuire il voto finale conseguito, risultante dalla media aritmetica dei voti ottenuti dal candidato nelle prove di valutazione in cui eventualmente si articola l'esame di profitto, ponderata per il numero dei CFU delle singole attività formative, arrotondata all'intero.

6. Della predisposizione delle prove scritte e pratiche e della relativa valutazione è responsabile l'intera commissione.

7. La valutazione della preparazione dello studente può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove intermedie, orali, scritte o pratiche, sostenute durante lo svolgimento del corso di insegnamento.

8. Lo studente che si sia ritirato dalla prova di valutazione o sia stato riprovato, può ripresentarsi a ciascuno degli appelli ufficiali successivi.

9. Non può essere ripetuta alcuna prova di valutazione del profitto già verbalizzata con esito positivo. L'eventuale verbalizzazione della prova ripetuta verrà annullata d'ufficio.

10. Le prove orali di valutazione sono pubbliche e pubblica è la comunicazione del voto.

11. La pubblicità delle prove scritte è garantita dall'accesso agli elaborati, secondo le modalità indicate dai singoli docenti e responsabili delle attività formative.

Art. 31 - Calendario delle prove di valutazione del profitto degli studenti

1. Il calendario delle sessioni e il numero delle prove di valutazione del profitto, sentiti i rappresentanti degli studenti, vengono indicati, per quanto di competenza e nel rispetto del RDA, dal Collegio didattico al Dipartimento di riferimento, tenendo conto delle specifiche esigenze del corso di studio e delle propedeuticità, compatibilmente con il calendario di Ateneo.

2. Le prove di valutazione devono essere almeno sei, distribuite in almeno tre sessioni nel corso dell'anno accademico, rispettando il principio di non sovrapposizione delle prove di valutazione, anche se intermedie, alle lezioni e alle sessioni delle prove finali. Il numero annuale delle prove di valutazione può essere elevato dal Collegio didattico per gli studenti fuori corso.

3. I docenti, fatta eccezione per quelle intermedie, non possono effettuare né verbalizzare prove di valutazione non deliberate dal Collegio didattico.

4. Le date e l'orario delle prove di valutazione, stabiliti in conformità al calendario del corso di studio, devono essere comunicati dai singoli docenti al Presidente del Collegio didattico e, per conoscenza, agli Uffici di segreteria della struttura didattica, almeno tre mesi prima del loro svolgimento.

5. Le date e gli orari delle prove di valutazione vengono comunicati agli studenti, di norma, almeno due mesi prima del loro svolgimento.

6. Le date e l'orario delle eventuali prove di valutazione intermedie, stabiliti nel rispetto del principio di non sovrapposizione alle lezioni, vengono comunicati agli studenti, e per conoscenza al Presidente del Collegio didattico nonché agli Uffici di segreteria della struttura didattica, dai docenti dei rispettivi corsi di insegnamento e dai responsabili delle altre attività formative.

7. Le date delle prove di valutazione del profitto possono essere cambiate dai docenti soltanto previa autorizzazione del Presidente del Collegio didattico; non possono comunque essere anticipate. Gli studenti iscritti all'appello d'esame riceveranno comunicazione del cambiamento di data all'indirizzo di posta elettronica istituzionale. Qualora non sia possibile concludere l'appello nel giorno stabilito, il docente dovrà predisporre, già all'inizio dell'appello stesso, un calendario che ne preveda il proseguimento, di norma nei giorni immediatamente successivi. Il docente è tenuto a comunicare agli studenti tale calendario.

8. L'intervallo tra due prove di valutazione successive non può essere inferiore a due settimane.

Art. 32 - Iscrizione degli studenti alle prove di valutazione del profitto

1. Lo studente si iscrive alle prove di valutazione in conformità ai Regolamenti di Ateneo e secondo le disposizioni della struttura didattica competente.

2. Le iscrizioni si possono effettuare e cancellare fino a 2 giorni lavorativi prima della data di svolgimento delle rispettive prove di valutazione.
3. Lo studente, essendo di norma previste più prove di valutazione per ogni sessione, può iscriversi soltanto ad una prova di valutazione verbalizzante alla volta, relativamente a ciascun insegnamento.
4. Lo studente che, presente all'appello, non risulti regolarmente iscritto alla corrispondente prova di valutazione, dovrà esserne escluso dalla Commissione. L'eventuale verbalizzazione del voto conseguito in una prova di valutazione alla quale lo studente non risulti regolarmente iscritto verrà annullata d'ufficio.

Art. 33 - Prova finale per il conseguimento della laurea e relativi CFU

1. Per il conseguimento della laurea in Scienze del Servizio Sociale, lo studente dovrà superare una prova finale. Ciò potrà avvenire dopo almeno 20 giorni dal superamento delle prove di valutazione relative tutti i corsi di insegnamento e a tutte le attività formative, così come previsto nel proprio piano degli studi, acquisendo 174 CFU. La prova finale, a cui sono attribuiti 6 CFU, consiste in una tesi scritta, su un argomento di interesse per la professione di assistente sociale, che approfondisca, sotto il profilo teorico, metodologico e multidisciplinare, le conoscenze acquisite nell'ambito degli studi universitari.
2. Per la preparazione alla prova finale, nella forma di una relazione scritta o discussione orale di un argomento, lo studente deve avvalersi di un docente dell'Ateneo facente parte del Collegio didattico, con il quale abbia superato una prova di valutazione in una disciplina del settore scientifico-disciplinare di afferenza del docente stesso.
3. La discussione della prova finale e la proclamazione avviene alla presenza di un'apposita commissione, costituita in conformità al RDA e al presente Regolamento, che procede al conferimento del titolo di studio.
4. Lo studente può ritirarsi dall'esame finale di laurea fino al momento di essere congedato dal presidente della commissione competente a dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.
5. Lo svolgimento dell'esame di laurea è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 34 - Calendario delle prove finali per il conseguimento della laurea

1. Il calendario delle sessioni e il numero delle prove finali per il conseguimento della Laurea in Scienze del servizio sociale vengono deliberati, per quanto di competenza e nel rispetto del RDA, dal Collegio didattico, tenendo conto delle specifiche esigenze del corso di studio, rispettando il principio di non sovrapposizione delle prove di valutazione del profitto alle sessioni, compatibilmente con il Calendario di Ateneo.
2. Le prove finali relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti dell'anno accademico precedente senza necessità di reiscrizione.
3. Le prove finali si svolgono nell'arco di almeno tre sessioni, distribuite nei periodi definiti dal Calendario di Ateneo.

Art. 35 - Attività di orientamento degli studenti

1. Il Collegio didattico, per quanto di competenza, sentita la Commissione docenti-studenti istituita ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento, formula proposte ai competenti organi accademici e assume adeguate iniziative di orientamento, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, al fine di

fornire agli studenti degli istituti superiori gli elementi di informazione utili per la scelta del Corso di studio e per l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

Art. 36 - Attività di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero

1. Il Collegio didattico, per quanto di competenza, sentita la Commissione docenti-studenti istituita ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento, formula proposte ai competenti organi accademici e assume adeguate iniziative, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, al fine di:

- a) orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi (*attività di tutorato*);
- b) supportarli nello svolgimento delle attività applicative e di laboratorio (*attività didattiche-integrative*);
- c) favorire il riallineamento delle loro competenze conoscitive (*attività propedeutiche*);
- d) rimuovere gli ostacoli a una proficua frequenza delle attività didattiche e formative programmate (*attività di recupero*).

Art. 37 - Formazione finalizzata

1. Il Collegio didattico, per quanto di competenza, nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo, anche su iniziativa di soggetti pubblici e privati, propone al Dipartimento di riferimento e ai Dipartimenti associati iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, in specie:

- a) corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di livello universitario;
- b) corsi di aggiornamento professionale;
- c) corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;
- d) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale.

2. Il Collegio didattico formula al Dipartimento di riferimento e ai Dipartimenti associati le proposte di istituzione delle suddette attività formative; individua il numero sostenibile dei partecipanti, i requisiti di ammissione e le modalità di attestazione della frequenza per ciascun corso.

Art. 38 – Avvisi generali del Corso di studio

1. Gli avvisi generali riguardanti atti ufficiali ed altri documenti relativi al Corso di Studio vengono, di norma, pubblicati sul sito web del Dipartimento di Scienze Umane (sessioni: primo piano, avvisi generali, corsi di laurea, pagina del docente, ecc.) sotto la vigilanza del Presidente del Collegio didattico. Gli avvisi riguardano anche il calendario/orario delle lezioni e delle attività formative, come pure il calendario/orario delle prove di valutazione e l'orario di ricevimento degli studenti, nonché ogni altra notizia utile, concernente le attività didattiche del Corso di studio e le sue strutture interne.

2. Gli avvisi possono anche essere esposti in apposita bacheca collocata nei luoghi ritenuti più idonei all'interno dell'edificio destinato a sede della struttura didattica.

Art. 39 - Norme finali e transitorie

1. Agli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze del servizio sociale attivato nell'Università degli Studi di Verona alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, viene assicurata, in conformità al RDA, la conclusione del corso di studio per conseguire tale titolo, secondo l'ordinamento didattico disciplinato dal D.M. 270 del 2004 o secondo il precedente ordinamento didattico disciplinato dal D.M. n. 509 del 1999. Gli stessi studenti hanno per altro facoltà di optare per l'iscrizione al Corso di laurea in Scienze del servizio sociale disciplinato dal D.M. n. 270 del 2004 – nuovo ordinamento. Ai fini di tale opzione, la struttura didattica competente stabilisce, mediante apposite tabelle la corrispondenza, anche in termini di CFU, tra i vecchi e il nuovo ordinamento didattico. Tali tabelle, sono sottoposte al parere della competente Commissione didattica.

- 2.** Agli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze del servizio sociale attivato nell'Università degli Studi di Verona alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che non optino per il corso di studio disciplinato dal nuovo ordinamento didattico, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme del previgente Regolamento didattico del Corso di studio e dei previgenti Regolamenti didattici di Ateneo.
- 3.** Nel caso in cui risultino necessarie integrazioni ad insegnamenti dei precedenti ordinamenti didattici, per i quali siano già state superate le corrispondenti prove di valutazione del profitto, i docenti che verificheranno gli esiti delle integrazioni richieste verbalizzeranno soltanto il voto finale, concernente l'intero insegnamento, tenendo conto della votazione conseguita dallo studente nelle prove di valutazione relative all'insegnamento dei previgenti ordinamenti didattici e considerando il peso dei CFU già acquisiti, secondo quanto stabilito nell'art. 31 del presente Regolamento.
- 4.** Gli studi per conseguire il Diploma universitario in Servizio sociale, istituito nell'Università degli Studi di Verona con D.R. 28 ottobre 1994, n. 6529, e gli studi per conseguire il Diploma rilasciato dalla Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali, istituita presso l'Università degli Studi di Verona con D.P.R. 28 ottobre 1987, n. 14, sono valutati in CFU e riconosciuti dall'Ateneo di Verona per il conseguimento della corrispondente laurea in Scienze del servizio sociale.
- 5.** Sono riconoscibili dall'Università degli Studi di Verona e valutabili in CFU, per il conseguimento della laurea in Scienze del servizio sociale, gli studi per conseguire il Diploma universitario in Servizio sociale, effettuati in qualsiasi altra Università italiana o straniera.
- 6.** Sono riconoscibili dall'Università degli Studi di Verona e valutabili in CFU, per il conseguimento della Laurea in Scienze del servizio sociale, gli studi per conseguire il Diploma rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali, effettuati in qualsiasi altra Università italiana o straniera.
- 7.** Sono riconoscibili dall'Università degli Studi di Verona e valutabili in CFU, per il conseguimento della Laurea in Scienze del servizio sociale, gli studi effettuati per conseguire il Diploma di assistente sociale rilasciato dalle Scuole superiori di Servizio sociale
- 8.** Quanto previsto dagli artt. 15 e 26 del presente regolamento è valido a partire dalle sessioni di laurea del giugno 2016.
- 9.** Il Collegio valuterà le singole situazioni di studenti che abbiano maturato crediti prima dell'iscrizione all'università attraverso la partecipazione a progetti Tandem.

LAUREA IN SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE ORDINAMENTO 2016-17

TA F	AMBITO	MUR	MUR	SSD	ANN O	NR ESA MI	INSEGNAMEN TI	MODULI	CF U	AM B	TA F	rang e
A	Discipline sociologiche	36	15	SPS/07 - Sociologia generale	1	1	Sociologia e ricerca sociale	Metodi di ricerca sociale	6	24	60	21-27
				SPS/07 - Sociologia generale				Sociologia	6			
				SPS/07 - Sociologia generale	2	1	Politiche sociali e della famiglia	Politica sociale	6			
				SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi				Sociologia della famiglia	6			
	Discipline giuridiche		3	IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico	1	1	Istituzioni di diritto pubblico e diritti di cittadinanza		6	6		6-9
	Discipline psicologiche		M-PSI/05 - Psicologia sociale	2	1	Psicologia sociale e di comunità	Psicologia sociale e dei gruppi	6	6	6-9		
	Discipline politico-economiche-statistiche		3	SECS-P/01 - Economia politica	2	1	Istituzioni di Economia		6	12		9-15
				SECS-S/05 - Statistica sociale	1	1	Metodi statistici per le scienze sociali		6			
	Discipline storico-antropologiche e-filosofico-pedagogiche		9	M-DEA/01 - Discipline demotnoantropologiche	3	1	Antropologia culturale		6	12		9-15
							<i>Un insegnamento obbligatorio in alternativa tra:</i>					
				M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale	3	1	Pedagogia sociale e della vita adulta		6			
	M-PED/04 - Pedagogia sperimentale		3	Comunicazione e mediazione interculturale								
B	Discipline del servizio sociale	54	15	SPS/07 - Sociologia generale	1	1	Metodi e tecniche del servizio sociale 1	Teoria	6	21	66	21-27
								Principi e fondamenti	3			
					2	1	Metodi e tecniche del servizio sociale 2	Teoria	6			
						3	1	Metodi e tecniche del servizio sociale 3	Teoria	6		
	Discipline sociologiche		9	SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro	3	1	Organizzazioni e dei servizi		9	9		9-12
	Discipline giuridiche		9	IUS/01 - Diritto privato	1	1	Diritto privato e della famiglia		6	12		9-15
				IUS/10 - Diritto amministrativo	2	1	Legislazione e amministrazione dei servizi sociali		6			
	Discipline psicologiche		15	M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione	1	1	Psicologia dello sviluppo		6	18		15-21
				M-PSI/07 - Psicologia dinamica	2		Psicologia sociale e di comunità	Psicologia dinamica	6			
M-PSI/08 - Psicologia clinica		3		1	Psicologia clinica		6					

	Discipline mediche		6	MED/42 - Igiene generale e applicata	3	1	Igiene generale ed applicata		6	6		6-12
C	Affini e integrative	18	18	SPS/07 - Sociologia generale	2		Metodi e tecniche del servizio sociale 2	Laboratorio di guida al tirocinio 1	3	18	18	18-24
				SPS/07 - Sociologia generale	3		Metodi e tecniche del servizio sociale 3	Laboratorio di guida al tirocinio 2	3			
				IUS/17 - Diritto penale	1	1	Diritto penale e deontologia professionale		6			
				L-LIN/04 Lingua Francese	1	1	Lingua Francese	-	6			
				L-LIN/12 Lingua Inglese	1		Lingua Inglese					
				L-LIN/14 Lingua Tedesca	1		Lingua Tedesca					
				L-LIN/07 Lingua Spagnola	1		Lingua Spagnola					
D	A scelta	12	12				<i>Si suggeriscono i seguenti insegnamenti:</i>					
				SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche	2	1	Storia delle istituzioni politiche e sociali		6	12	12	12-18
				IUS/07 - Diritto del lavoro	2		Diritto del lavoro		6			
				SECS-S/05 - Statistica Sociale	2		Laboratorio informatico di Metodi statistici per le scienze sociali		3			
				M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale	3		Pedagogia Speciale		6			
E	Prova finale				3		Prova finale		6	6	6	6-9
F	Altre attività			Tirocinio	3		Tirocinio III anno		2	2	2	2-4
S	Per stage e tirocini presso imprese,			Tirocinio	2		Tirocinio II anno		9	9	9	16-20
					3		Tirocinio III anno		7	7	7	

20

189 180 180